Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

ROMA - Giovedì, 13 novembre 1941 - ANNO XX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 7 settembre 1939-XVII, registrato alla Corte dei conti addì 8 marzo 1940-XVIII, registro 2 Africa Italiana, foglio 294.

Sono sanzionate le seguenti concessioni di ricompense al valor militare effettuate sul campo:

MEDAGLIA DI BRONZO.

Asfaha Derrà, buluc basci (39251). — Durante aspro combattimento, accortosi che un tratto del nostro schieramento stava per essere sopraffatto dalla preponderanza numerica dell'avversario, spontaneamente si lanciava ed abbattendo a colpi di fucile e di bombe a mano i primi nemici che si affacciavano, sfidava il nemico ad insistere nell'attacco, affermando a gran voce il suo orgoglio di essere soldato italiano ed entusiasmando così la sua difesa che respingeva gli assalitori perfino coi sassi. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Bilal Mohamed, sciumbasci (2739). — Graduato di provato valore e di provata fedeltà, riconfermava in tre successivi ed aspri combattimenti le sue doti di ardire e di capacità. Sempre fra i primi, sempre in piedi sprezzante di ogni pericolo, degno delle tradizioni guerriere degli eritrei, dava a tutti esempio di valore e di alto senso del dovere. — Gergertù, 7, 8, 9 novembre 1936-XV.

Brhanè Reddà, buluc basci (59589). — Graduato addetto ad una banda amara di recente formazione, si distingueva per capacità e valore durante otto successivi combattimenti sostenuti dal reparto. Durante aspro combattimento, benchè con l'omero fratturato dal fuoco avversario, non desisteva dalla lotta, mantenendo il comando del suo reparto fino al termine dell'azione. Esempio di coraggio, spirito di sacrificio ed alto senso del dovere. — Gergertù, 7, 8, 9 novembre 1936-XV.

Fessaiè Gheremizien, buluc basci (38399). — Graduato capace e coraggioso, durante aspro combattimento, guidava la sua mezza centuria all'attacco di numerose forze nemiche lanciandosi fra i primi. Successivamente, per meglio dirigere e coordinare il fuoco dei suoi uomini, non esitava ad uscire, da solo, più volte dalla trincea per riconoscere il terreno e la posizione del nemico, dando così prova di alto senso del dovere, ardire e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 8, 9, 10, 11 novembe 1936-XV.

Mohamed Dissò Murosada, ascari (19779). — Durante un aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, si lanciava per due volte all'assalto alla baionetta e con preciso lancio di bombe a mano infliggeva al nemico perdite sensibili. Ferito gravemente, rifiutava ogni soccorso fino a combattimento ultimato. Esempio di attaccamento al dovere e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

CROCE DI GUERRA.

Abbebè Ghezan, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo attaccamento alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Abdi Alì Galgial, ascari (23263). — Durante due aspri combattimenti si distingueva per ardire e coraggio. Incaricato di recapitare un ordine, assolveva il proprio compito attraversando terreno fortemente battuto dal fuoco nemico. Successivamente, di propria iniziativa, con grande sprezzo del pericolo partecipava a due violenti assalti alla baionetta. Esempio di attaccamento al dovere e slancio Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Ared Arab Ogaden, ascari (29382). — Portaordini di battaglione, durante aspro combattimento si prodigava infaticabilmente, attraversando, incurante del fuoco avversario, zone intensamente battute per recapitare un ordine. Assolto il proprio compito partecipava di sua iniziativa a due violenti assalti all'arma bianca, infliggendo, con preciso lancio di bombe a mano, sensibili perdite al nemico. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Assan Mohamud Uaeste, ascari (18525). — Durante aspro combattimento, partecipava a due violenti assalti all'arma bianca, incitando i compagni con la voce e con l'esempio e giungendo fra i primi sulla posizione avversaria, da dove con efficace lancio di bombe a mano, infliggeva al nemico perdite sensibili. Esempio di slancio, coraggio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Cassa Seghiè, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo attaccamento alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Fantalle Robe, capo banda. — In occasione di un'improvvisa incursione di nemici e predoni, quale capo di armati a noi sottomessi, si adoperava con sagacia e fermezza per fronteggiare la minaccia, riuscendo nel suo intento, nonostante fosse rimasto ferito leggermente, ed infliggendo al nemico perdite sensibili. — Metahara, 9-10 novembre 1936-XV.

Fara Nur Auadle, ascari (23424). — Già distintosi per coraggio ed ardire in precedenti scontri sostenuti dal proprio reparto, durante aspro combattimento partecipava a due violenti assalti all'arma bianca infliggendo, con preciso lancio di bombe a mano, sensibili perdite al nemico. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Ghelle Assau, muntaz (19221). — Graduato fedele e coraggioso, animato da grande entusiasmo, durante aspro combattimento, si lanciava alla testa dei propri uomini all'assalto di preponderanti forze avversarie, sistemate a difesa su munite posizioni, e con l'arma bianca ed efficace lancio di bombe a mano infliggeva loro perdite sensibili, contribuendo efficacemente al successo dell'azione. Esempio di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e virtù guerriere. Già distintosi in prcedenti fatti d'arme. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Giama Cahin Ghedebursi, ascari (35569). — Già distintosi per coraggio e ardire in precedenti scontri sostenuti dal proprio reparto, durante aspro combattimento partecipava a due violenti assalti all'arma bianca infliggendo, con preciso lancio di bombe a mano, sensibili perdite al nemico. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Hamed Mohamed, muntaz (54524). — Portaordini di una banda amara, durante più combattimenti si distingueva per ardire e sprezzo del pericolo. Visti cadere, durante aspra lotta, i serventi di una mitragliatrice li sostetuiva prontamente. Poco dopo, incurante del vivo fuoco avversario ricuperava due nostri porta munizioni feriti, rimasti oltre la nostra linea. Esempio di calma, coraggio ed alto senso del dovere. — Gergertù, 7, 8, 10, 11 novembre 1936-XV.

Iggigù Aderà, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo attaccamento alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertu, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Irreddau Million, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo attaccamento alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Mohamud Raghe Abgal, buluc basci (17245). — Graduato fedele e coraggioso, animato da grande entusiasmo, durante aspro combattimento, si lanciava alla testa dei propri uomini all'assalto di preponderanti forze avversarie, sistemate a difesa su munite posizioni, e con l'arma bianca ed efficace lancio di bombe a mano infliggeva loro perdite sensibili, contribuendo efficacemente al successo dell'azione. Esempio di alto senso del dovere, sprezzo del pericolo e virtù guerriere. Già distintosi in precedenti fatti d'arme. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Mohamud Beile Ghedebursi, ascari (35428). — Già distintosi per coraggio ed ardire in precedenti combattimenti sostenuti dal proprio reparto, durante aspro combattimento partecipava a due violenti assalti all'arma bianca infliggendo, con preciso lancio di bombe a mano, sensibili perdie al nemico. Esempio di slancio e sprezzo del pericolo. — Gergertù, 10 novembre 1936-XV.

Moltut Telaun, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo attaccamento alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

Scimè Chelchelè, capo centuria. — Capo abissino da poco sottomessosi, nei diciotto combattimenti sostenuti dalla banda cui era stato assegnato, ha dimostrato con valore e sprezzo del pericolo, attaccameno alla nuova fede giurata alla nostra causa. — Gergertù, 29 ottobre-20 novembre 1936-XV.

(2860)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 ottobre 1941-XX, n. 1200.

Conferimento ai Comuni e alle Provincie della facoltà di esercitare i diritti di riscatto dei pubblici servizi, maturatisi durante lo stato di guerra, entro un anno dalla cessazione del medesimo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

I Comuni e le Provincie che, durante lo stato di guerra, abbiano acquisito o verranno ad acquisire, ai sensi dell'art. 24 del testo unico 15 ottobre 1925-III, n. 2578, della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi, o in base a disposizioni contrattuali, il diritto al riscatto di servizi affidati all'industria privata, potranno esercitare tale diritto, in deroga alle disposizioni del secondo comma del precitato articolo o a qualsiasi disposizione contrattuale, entro un anno dalla cessazione dello stato di guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 ottobre 1941-XX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 29 agosto 1941-XIX, n. 1201.

Approvazione della convenzione per l'istituzione ed il funzionamento di un Consorzio universitario presso la Regia università di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la convenzione stipulata in Trieste addì 27 settembre 1940-XVIII tra la Regia università e gli Enti in essa indicati per la istituzione di un Consorzio in favore della Regia università medesima;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata l'annessa convenzione stipulata in Trieste, addì 27 settembre 1940-XVIII, tra la Regia università e altri Enti per la istituzione di un Consorzio in favore della Regia università medesima.

È, altresì, approvato l'annesso statuto concernente il Consorzio predetto, al quale è riconosciuta personalità giuridica, ai sensi dell'art. 61, comma primo, del testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 29 agosto 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *novembre* 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, *foglio* 36. — MANCINI

N. 5 di repertorio.

Convenzione per la istituzione ed il funzionamento del « Consorzio interprovinciale per l'incremento dell'istruzione universitaria a Trieste ».

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

L'anno 1940-XVIII E. F. (millenovecentoquaranta), addì 27 (ventisette) del mese di settembre, in Trieste, nei locali del Rettorato della Regia università di Trieste, via Università, 7, davanti a me dott. Mario Ciabattini, segretario-capo della Amministrazione universitaria, abilitato alla stipulazione dei contratti in forma pubblica, in virtù ed ai sensi dell'art. 129 del regolamento generale universitario approvato con Regio decreto 6 aprile 1924-II, n. 674, e con decreto rettorale 18 maggio 1938-XVI, n. 16, ed alla presenza dei signori:

Comm. dott. prof. Giovanni Spadon fu Giovanni, nato e domiciliato a Trieste;

Avv. prof. Angelo Ermanno Cammarata di Giuseppe, nato a Catania e domiciliato a Trieste;

testimoni noti ed idonei a termini di legge, sono comparsi i signori:

Comm. prof. nob. Giannino Ferrari dalle Spade, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Regio commissario della Regia università di Trieste, nel cui interesse il Consorzio viene costituito;

Comm. avv. Luigi Ruzzier, podestà del comune di Trieste, in rappresentanza del Comune stesso e dei seguenti Enti aderenti al Consorzio, giusta regolari deleghe degli Enti medesimi: Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume, Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola, comune di Parenzo, comune di Pisino, comune di S. Pietro al Natisone, comune di Tolmezzo, comune di Zara;

Gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera, preside della provincia di Trieste, in rappresentanza della Provincia stessa

e dei seguenti Enti aderenti al Consorzio, giusta regolari deleghe degli Enti medesimi: provincia di Zara e Consiglio provinciale delle Corporazioni di Zara;

Gr. uff. cap. Antonio N. Cosulich, vice presidente del Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste, in rappresentanza del Consiglio stesso;

Comm. avv. Ugo Trevisini, presidente della Cassa di risparmio di Trieste, in rappresentanza della Cassa di risparmio medesima;

Cons. naz. dott. Bruno Coceani, sostituto alla Presidenza dell'Unione fascista degli industriali della provincia di Trieste, in rappresentanza dell'Unione stessa;

Cav. uff. Francesco Paolo Petrin, dell'Unione fascista dei commercianti della provincia di Trieste, in rappresentanza dell'Unione stessa;

Avv. Giuseppe Segneri, vice direttore delle Assicurazioni generali, in rappresentanza di tale Ente;

Comm. avv. Enrico Illeni Sivi, condirettore centrale della Riunione Adriatica di Sicurtà, in rappresentanza dell'Ente medesimo;

Cav. Paolo Marcozzi, podestà del comune di Monfalcone, in rappresentanza del Comune stesso;

Sig. Giordano Pontini, podestà del comune di Muggia, in rappresentanza del Comune stesso;

Comm. avv. Giulio Luccardi, podestà del comune di Postumia Grotte, in rappresentanza del Comune medesimo;

Cav. uff. avv. Carlo Venuti, preside della provincia di Gorizia, in rappresentanza della Provincia stessa;

Sig. Domenico Viverit, segretario-capo del comune di Gradisca, in rappresentanza del Comune medesimo;

Cav. dott. Angelo Scuri, podestà del comune di Tolmino, in rappresentanza del Comune stesso;

Gr. uff. prof. Edoardo Susmel, preside della provincia di Fiume, in rappresentanza di tale Provincia;

Comm. dott. Carlo Stupar, vice podestà del comune di Fiume, in rappresentanza del Comune medesimo;

Dott. Giovanni Apollonio, preside della provincia di Pola, in rappresentanza della Provincia stessa;

Comm. prof. Luigi E. Draghicchio, podestà del comune di Pola, in rappresentanza del Comune stesso;

Sig. Ettore Colombo, segretario-capo del comune di Capodistria, in rappresentanza del Comune medesimo;

Dott. Giulio de Manzini, commissario prefettizio del comune di Pirano, in rappresentanza del Comune stesso;

Comm. ing. Ernesto Sospisio da Trieste, in rappresentanza del comune di Rovigno d'Istria;

Cav. uff. ing. Luigi Querini, vice preside della provincia di Udine, in rappresentanza della Provincia stessa;

Comm. avv. Giuseppe Sandrini, podestà del comune di Cividale, in rappresentanza del Comune medesimo;
persone della cui identità personale sono certo, le quali si richiedono di ricevere il presente atto;

Detti comparsi, nella veste rispettiva suindicata, quali legali rappresentanti dei vari Enti o debitamente autorizzati da deliberazioni prese e approvate in conformità di legge, deliberazioni che, per copie autentiche, si allegano a questo atto, convengono e stipulano quanto segue:

Statuto.

Art. 1.

È istituito ai sensi degli articoli 60 e 61 del testo unico 31 agosto 1933-XI, n. 1592, il Consorzio interprovinciale per l'incremento dell'istruzione universitaria a Trieste, denominato brevemente Consorzio universitario di Trieste, per la durata di anni cinquanta.

Art. 2.

Il Consorzio ha per scopo di concorrere in genere al miglioramento degli studi di grado universitario in Trieste, integrando l'opera dello Stato nel provvedere ai bisogni dell'Università di Trieste, ed in particolar modo di concedere contributi per acquisto di materiale scientifico e didattico, per ricerche di particolare interesse, e per la eventuale istituzione di nuovi insegnamenti o costituzione di nuovi istituti o laboratori.

Art. 3.

Al Consorzio partecipano gli Enti indicati nell'art. 5, per le somme e alle condizioni stabilite nelle deliberazioni rispettive che si allegano, in copia autentica, al presente atto.

Ne faranno parte, altresì, quegli Enti o persone fisiche che successivamente si impegnassero a contribuire annualmente per la durata del Consorzio, anche quando ciascun contribuente intenda destinare i fondi a scopi ben recisi e determinati.

Art. 4.

L'impegno da parte degli Enti consorziati, agli effetti della determinazione del contributo, è di anni cinque, rinnovabile tacitamente di cinque anni in cinque anni, sempre quando non intervenga denuncia da farsi almeno un anno prima.

Gli enti che per il loro statuto non possono impegnarsi che per periodi di tempo determinati, saranno pure ammessi a partecipare al Consorzio, ma potranno essere rappresentati nel Consiglio d'amministrazione, qualora per l'ammontare del contributo annuo ne abbiano diritto, soltanto per il tempo cui sono vincolati.

Art. 5.

I seguenti Enti aderiscono al Consorzio universitario con impegno quinquennale, tacitamente rinnovabile, a norma del primo comma dell'art. 4, e con i contributi annui e la decorrenza a fianco di ciascuno segnati:

1) il comune di Trieste col contributo annuo di L. 40.000 (quarantamila), a decorrere dall'anno 1939;

2) la provincia di Trieste col contributo annuo di lire 15.000 (quindicimila), a decorrere dall'anno 1939;

3) le Assicurazioni generali col contributo annuo di L. 5000 (cinquemila) a decorrere dall'anno 1940;

4) la Riunione Adriatica di Sicurtà col contributo annuo di L. 5000 (cinquemila), a decorrere dall'anno 1940;

5) il comune di Monfalcone, col contributo annuo di lire 2000 (duemila), a decorrere dall'anno 1939;

6) il comune di Muggia, col contributo annuo di L. 1000 (mille), a decorrere dall'anno 1939;

7) il comune di Postumia Grotte, col contributo annuo di L. 250 (duecentocinquanta), a decorrere dall'anno 1939;

8) la provincia di Gorizia, col contributo annuo di lire 2000 (duemila), a decorrere dall'anno 1939;

9) il comune di Gradisca d'Isonzo col contributo annuo di L. 150 (centocinquanta), a decorrere dall'anno 1939;

10) il comune di Tolmino col contributo annuo di lire 400 (quattrocento), a decorrere dall'anno 1938;

11) la provincia di Fiume col contributo annuo di lire 3000 (tremila), a decorrere dall'anno 1940;

12) il comune di Fiume col contributo annuo di L. 5000 (cinquemila), a decorrere dall'anno 1939;

13) la provincia di Pola col contributo annuo di L. 5000 (cinquemila), a decorrere dall'anno 1938;

14) il comune di Pola col contributo annuo di L. 3000 (tremila), a decorrere dall'anno 1940;

15) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Pola, col contributo annuo di L. 500 (cinquecento), a decorrere dall'anno 1938;

16) il comune di Capodistria col contributo annuo di L. 200 (duecento), a decorrere dall'anno 1938;

17) il comune di Parenzo col contributo annuo di L. 500 (cinquecento), a decorrere dall'anno 1938;

18) il comune di Pirano col contributo annuo di L. 200 (duecento), a decorrere dall'anno 1939;

19) il comune di Pisino col contributo annuo di L. 200 (duecento), a decorrere dall'anno 1939;

20) il comune di Rovigno col contributo annuo di L. 200 (duecento), a decorrere dall'anno 1938;

21) la provincia di Udine, col contributo annuo di lire 5000 (cinquemila), a decorrere dall'anno 1939;

22) il comune di Cividale del Friuli col contributo annuo di L. 500 (cinquecento), a decorrere dall'anno 1940);

23) il comune di Tolmezzo col contributo annuo di lire 300 (trecento), a decorrere dall'anno 1938;

24) la provincia di Zara col contributo annuo di L. 1000 (mille), a decorrere dall'anno 1939;

25) il comune di Zara col contributo annuo di L. 1000 (mille), a decorrere dall'anno 1939;

26) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Zara col contributo annuo di L. 100 (cento), a decorrere dall'anno 1939.

Gli Enti che seguono aderiscono al Consorzio universitario con i contributi ed alle condizioni indicate a fianco di ciascuno:

1) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste aderisce con un contributo annuo di L. 5000 (cinquemila), a decorrere dall'anno 1939, restando inteso che l'impegno, che avrà la durata di anni cinque, non si considera tacitamente prorogabile;

2) la Cassa di risparmio di Trieste aderisce con un contributo fissato nella misura del 2 % della quota annuale dell'utile netto di bilancio erogabile in opere di beneficenza e di pubblica utilità, purchè tale concorso non superi la somma di L. 10.000 (diecimila). Tale impegno avrà la validità di anni cinque e sarà tacitamente rinnovabile di cinque anni in cinque anni, sempre quando non intervenga denuncia da farsi almeno un anno prima. La Cassa di risparmio si riserva di esaminare alla fine del primo triennio la possibilità di aumentare la misura del proprio contributo. La decorrenza dell'impegno sarà dall'anno 1939;

3) l'Unione fascista degli industriali della provincia di Trieste si impegna di versare per l'esercizio 1940 il contributo di L. 4000 (quattromila) e si riserva negli anni successivi di corrispondere un contributo secondo le proprie disponibilità;

4) l'Unione fascista dei commercianti della provincia di Trieste si impegna di versare per l'esercizio 1940 il contributo di L. 2000 (duemila) e si riserva negli anni successivi di corrispondere un contributo secondo le proprie disponibilità;

5) il Consiglio provinciale delle corporazioni di Fiume aderisce con un contributo di L. 5000 (cinquemila) che deve essere considerato come una assegnazione « una tantum » esonerando il Consiglio da ogni ulteriore onere inerente alla gestione ed al funzionamento del Consorzio. Il Consiglio si riserva il diritto di designare in seno al Consiglio d'amministrazione del Consorzio, e per la durata del primo anno di gestione di esso, un proprio rappresentante in concorso con altro Ente consorziato, a norma dello statuto del Consorzio.

6) il comune di S. Pietro al Natisone aderisce al Consorzio con un contributo annuo di L. 200 (duecento) che si riserva di deliberare, anno per anno, condizionatamente all'approvazione tutoria.

Art. 6.

I contributi del Consorzio saranno erogati a favore della Regia università di Trieste, dei relativi Istituti scientifici, nonchè della Biblioteca universitaria, in aumento alle normali dotazioni previste dal bilancio dell'Università.

Art. 7.

Il Consorzio è retto da un Consiglio d'amministrazione composto:

a) dal rettore della Regia università di Trieste, che di diritto ne è presidente e rappresentante legale;

b) da un rappresentante di ciascun Ente o persona fisica che si impegni per un contributo di almeno 10.000 lire annue;

c) da un rappresentante designato collegialmente da ogni due Enti o persone fisiche che si impegnino per un contributo di almeno 5000 lire annue;

d) da un rappresentante designato collegialmente da ogni cinque Enti o persone fisiche che si impegnino per un contributo di almeno 2000 lire annue;

e) da un professore dell'Università designato dal rettore;

f) dal direttore amministrativo dell'Università, o, in mancanza, dal funzionario preposto agli uffici di segreteria dell'Università, il quale funge da segretario del Consorzio.

Art. 8.

Il Consiglio compila entro l'ottobre il bilancio preventivo per l'anno successivo, e, dopo averlo approvato, lo comunica per notizia agli Enti che concorrono al finanziamento del Consorzio ed al Ministero dell'educazione nazionale. Nella compilazione del bilancio, il Consiglio terrà conto delle comunicazioni che saranno tempestivamente fatte dall'Università in ordine ad eventuali erogazioni sul rispettivo bilancio per taluni degli scopi elencati nell'art. 2 del presente statuto. Nel bilancio deve ogni anno essere iscritto un fondo di riserva.

Art. 9.

Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio approva il resoconto morale ed economico dell'anno precedente, del quale fa comunicazione identica a quella del bilancio preventivo.

Art. 10.

Il Consiglio si riunisce, oltre che per le due sedute ordinarie indicate negli articoli 8 e 9, ogni qualvolta ciò sia ritenuto necessario dal rettore presidente o venga richiesto dalla metà dei suoi componenti. Delibera a maggioranza assoluta di voti con l'intervento di più della metà delle persone che ne fanno parte. A parità di voti prevale il voto del presidente.

Art. 11.

Il materiale scientifico e didattico, comprese le pubblicazioni, e tutti gli oggetti per natura conservabili, acquistati con i fondi del Consorzio, saranno tenuti in evidenza mediante apposito inventario.

In caso di scioglimento del Consorzio, il patrimonio dello stesso passa in proprietà della Regia università di Trieste.

Art. 12.

Il Consorzio ha sede presso la Regia università. I servizi di cassa e di contabilità sono affidati all'ufficio di economato dell'Università. Il servizio cassa può essere anche affidato

ad un solido istituto di credito della città. Al direttore amministrativo ed al capo dell'ufficio di economato dell'Università il Consiglio può assegnare un'indennità annua per l'attività prestata per conto del Consorzio.

Art. 13.

Per l'esecuzione del presente statuto è compilato dal Consiglio un regolamento speciale.

Il presente contratto viene steso in carta libera e sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, perchè fatto nell'interesse dell'Amministrazione universitaria.

I convenuti delegano i signori comm. prof. nob. Giannino Ferrari dalle Spade, comm. avv. Luigi Ruzzier e gr. uff. avv. Edmondo Oberti di Valnera a controfirmare gli intercalari del presente atto.

Consta quest'atto di numero due fogli, in numero sei pagine, e viene qui appresso da tutti firmato.

Giannino Ferrari dalle Spade - Edmondo Oberti di Valnera - ing. Luigi Querini - dott. Angelo Scuri - ing. Ernesto Sospisio - Ettore Colombo - Carlo Stupar - Domenico Viverit - B. Coceani - Enrico Illeni Sivi - Luigi Ruzzier - Ugo Trevisini - Edoardo Susmel - Giordano Pontini - Giulio de Manzini - Giovanni Spadon, teste - *Angelo Ermanno Cammarata,* teste - *Mario Ciabattini,* ufficiale rogante - *Antonio Cosulich - Francesco Paolo Petrin - Marcozzi Paolo - Giuseppe Sandrini.*

REGIO DECRETO 20 settembre 1941-XIX, n. 1202.

Riconoscimento della esenzione venticinquennale dalla imposta fabbricati, delle aree ricadenti entro i limiti dei piani particolareggiati nn. 7, 14, 33, 50, 53, 54, 61, 76 del piano regolatore di Roma.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n. 355, e successive modificazioni, relative al piano regolatore di Roma;

Vista la domanda n. 12341 del 30 luglio 1941-XIX, con la quale il Governatore di Roma in base alle proprie deliberazioni n. 2287 e n. 2499 rispettivamente in data 17 luglio 1941-XIX e 4 agosto 1941-XIX, ha chiesto ai sensi e per gli effetti del R. decreto-legge 17 ottobre 1935-XIII, n. 1987, convertito con modificazioni nella legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1210, e del R. decreto-legge 21 giugno 1938-XVI, n. 1094, convertito nella legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 35, che sia stabilita la concessione della esenzione temporanea dalle imposte e sovrimposte sui fabbricati per le nuove costruzioni e ricostruzioni eseguite sulle seguenti aree comprese nei corrispondenti piani particolareggiati regolarmente approvati con Regi decreti e qui di seguito specificate:

A. — Deliberazione n. 2287 del 17 luglio 1941-XIX:

1) Piano particolareggiato n. 7 della zona compresa tra la via Metastasio, piazza Firenze, vicolo del Divino Amore, piazza Borghese, via Fontanella di Borghese, corso Umberto I, piazza Colonna e via degli Uffici del Vicario, approvato con R. decreto 2 settembre 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 13 settembre 1932-X, registro 14 Lavori pubblici, foglio 172 e variante 7 quinto al piano stesso della zona compresa fra via Tomacelli, Lungotevere Marzio, via della Stelletta e il corso Umberto I, approvata con R. decreto 3 febbraio 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti l'8 marzo 1941-XIX, registro 6 Lavori pubblici, foglio 166:

area in angolo tra la via di Monte Brianzo e Lungotevere Marzio, distinta in catasto al Rione IV con i nn. 213, 212 parte, 214 parte, 215 parte, 216 parte e 1508 parte;

2) Piano particolareggiato n. 14 della zona compresa fra la ferrovia, via Tuscolana, via delle Cave e via Appia Nuova, approvato con R. decreto 28 luglio 1932-X, registrato alla Corte dei conti il 6 agosto 1932-X, registro 11, Lavori pubblici, foglio 302 e variante al piano stesso, approvato con R. decreto 6 maggio 1937-XV, registrato alla Corte dei conti il 6 giugno 1937-XV, registro 12 Lavori pubblici, foglio 254:

lotto di terreno in angolo tra la via Appia Nuova e la via S. Maria Ausiliatrice, distinto in catasto alla mappa 161 con i nn. 2146 parte, 2147 parte, 1849 parte e 1848 parte;

B. — Deliberazione n. 2499 del 4 agosto 1941-XIX:

1) Piano particolareggiato n. 33 della zona compresa fra la via Appia Nuova, la ferrovia, la via Casilina e le mura urbane approvato con R. decreto 13 settembre 1934-XII, registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1934-XII, registro 14 Lavori pubblici, foglio 97:

a) area compresa nell'isolato fra le vie Appia Nuova, Casalmonferrato, Tuscolana e Alba, distinta in catasto alla mappa 161 con i numeri 1835, 1860, 1861, 1862, 1770, 1867, 1960, 2183, 1959, 3964, 674, 1789, 1634, 1790, 3963;

b) area in angolo tra la via Alba e nuova via di piano regolatore, distinta in catasto alla mappa 61 con i numeri 1501 parte e 4903 parte;

2) Piano particolareggiato n. 50 della zona compresa fra la via Tuscolana, la ferrovia, l'Aquedotto Felice e la nuova via di piano regolatore, approvato con R. decreto 17 agosto 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1938-XVI, registro 17 Lavori pubblici, foglio 316;

lotto di terreno compreso nell'isolato delimitato dalla via Tuscolana e da due nuove vie di piano regolatore, distinto in catasto alla mappa n. 150 con i numeri 342 parte, 573 parte, 681 parte, 340 parte, 679, 3861 parte, 680 parte, 132 parte, 574 parte;

3) Piano particolareggiato n. 53 della zona compresa fra la via Vitellia, la via del Casaletto, la Circonvallazione Gianicolense, il viale del Re e le mura urbane approvato con R. decreto 21 luglio 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 1938-XVI, registro 17 Lavori pubblici, foglio 104:

lotto di terreno sito in angolo fra la via Fratelli Bonnet e la via G. Carini, distinto in catasto alla mappa 57 con il n. 3322;

4) Piano particolareggiato n. 54 della zona compresa fra il viale Parioli, via Chelini, via Martelli, via dei Monti Parioli, via Mangili, viale delle Belle Arti ed il prolungamento del viale Tiziano, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1938-XVI, registro 9 Lavori pubblici, foglio 144 e variante al piano stesso, approvata con R. decreto 27 marzo 1941-XIX, registrato alla Corte dei conti il 18 aprile 1941-XIX, registro 8 Lavori pubblici, foglio 323:

a) area compresa fra la via Archimede, la piazza Euclide, la via F. Civinini per una profondità di m. 45 sulle dette vie Archimede e Civinini;

b) area in angolo fra la via Archimede e la via Monte Pelaiolo distinta in catasto alla mappa 153 con il n. 3115 parte;

c) area in angolo fra la via Archimede e la via Monte Pelaiolo distinta in catasto alla mappa 153 con i numeri 3451 e 321 parte, che vennero esclusi dalla dichiarazione di fabbricabilità emessa con deliberazione n. 3486 del 1° agosto 1938;

5) Piano particolareggiato n. 61 della zona compresa fra via Prenestina, via Acqua Bullicante, nuova via di piano regolatore, via del Pigneto e la ferrovia, approvato con R. decreto 21 novembre 1938-XVII, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1938-XVII, registro 26 Lavori pubblici, foglio 374:

lotto di terreno fronteggiante la via Prenestina distinto in catasto alla mappa 42 con il n. 34 parte;

6) Piano particolareggiato n. 76 della zona compresa fra la via Appia Nuova, la via Monteporzio, l'acquedotto dell'Acqua Felice, la via Don Bosco, la via Tuscolana e la via delle Cave approvato con R. decreto 4 aprile 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti il 16 aprile 1940-XVIII, registro 8 Lavori pubblici, foglio 238:

zona di terreno sita in angolo fra la via delle Cave e una nuova via di piano regolatore, distinta in catasto alla mappa 161 con i numeri 5820 parte, 5821, 6177, 5482 parte e 5949 parte;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Per tutte le zone di piano regolatore specificate nelle deliberazioni governatoriali riportate nelle premesse del presente decreto, è concessa la esenzione dalla normale imposta sui fabbricati e dalla relativa sovrimposta comunale e provinciale per il periodo di anni 25, ai privati ed agli Enti di qualsiasi specie, comprese le società cooperative, che nel termine di anni cinque decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, inizino la costruzione di case per abitazioni civili, uffici, negozi, ovvero la demolizione e la ricostruzione di edifici, per adattarli ai nuovi allineamenti stabiliti dai piani suddetti, semprechè le opere abbiano termine nel periodo di anni tre dall'inizio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 20 settembre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 34. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1203.

Sospensione della restituzione di diritti sul cotone contenuto nei manufatti che si esportano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 8 agosto 1895, n. 486;

Visto l'art. 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa generale dei dazi doganali, approvata con R. decreto-legge 9 giugno 1921, n. 806, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni;

Sentito il Comitato di cui all'art. 1 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1313, successivamente modificato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di intesa con quello per gli scambi e per le valute;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' sospeso, fino a nuovo ordine, il beneficio della restituzione del dazio di confine sul cotone greggio impiegato nella fabbricazione di manufatti che si esportano.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 41. — MANCINI

REGIO DECRETO 3 ottobre 1941-XIX, n. 1204.

Proroga fino al 15 dicembre 1941-XX della gestione straordinaria dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 990, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio successivo al registro 423, foglio 163, con il quale a decorrere dal 15 aprile 1940-XVIII è stato sciolto il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per le opere pubbliche dei Comuni, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Filippo Tucci per la durata di mesi cinque;

Visto il R. decreto 8 ottobre 1940-XVIII, n. 1500, registrato alla Corte dei conti il 16 novembre successivo al registro 427, foglio n. 113, con il quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al 15 dicembre 1940-XIX;

Visto il R. decreto 16 gennaio 1941-XIX, n. 70, registrato alla Corte dei conti il 27 febbraio successivo al registro 430, foglio n. 113, con il quale il suddetto incarico è stato prorogato fino al 15 marzo 1941-XIX;

Visto il R. decreto 11 aprile 1941-XIX, n. 486, registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 1941-XIX, registro 434, foglio 38, con il quale l'incarico in parola è stato prorogato fino al 15 giugno 1941-XIX;

Visto il R. decreto 19 luglio 1941-XIX, n. 875, registrato alla Corte dei conti il 29 agosto 1941-XIX, registro 436, foglio 100, con il quale l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci è stato prorogato fino al 15 settembre 1941-XIX;

Ritenuta la necessità di prorogare la gestione straordinaria del detto commissario per altri tre mesi fino al 15 dicembre 1941-XX;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo Ministro per l'interno e del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È ulteriormente prorogato per la durata di tre mesi e cioè fino al 15 dicembre 1941-XX l'incarico affidato al dott. Filippo Tucci per la gestione straordinaria dell'Istituto Nazionale per le opere pubbliche dei Comuni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — GORLA — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 37. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1205.
Modificazioni allo statuto della Regia università di Perugia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Perugia, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1107, e modificato con il R. decreto 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1471;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n, 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652; 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Perugia, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è così ulteriormente modificato:

Articoli 10 e 21. — Agli insegnamenti complementari dei corsi di laurea in giurisprudenza e in economia e commercio è aggiunto quello di « storia e dottrina del Fascismo ».

Art. 27. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia è aggiunto quello di « microbiologia ».

Art. 38. — 1) Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze agrarie è aggiunto quello di « orticoltura e floricoltura » (semestrale).

2) E' soppresso l'insegnamento complementare di « idrobiologia e pescicoltura » (semestrale).

Art. 61. — Il secondo comma è sostituito dal seguente: « Le tasse sono fissate nella seguente misura: tassa annua d'iscrizione L. 250, sopratassa annua per esami L. 100, oltre quel contributo per spese di esercitazioni, che sarà determinato dal Consiglio di amministrazione della Regia università, su parere del Consiglio direttivo del corso ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 38. — MANCINI

REGIO DECRETO 17 ottobre 1941-XIX, n. 1206.
Modificazione allo statuto della Regia università di Macerata.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto lo statuto della Regia università di Macerata, approvato con il R. decreto 20 aprile 1939-XVII, n. 1074;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;
Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071;
Veduti i Regi decreti 28 novembre 1935-XIV, n. 2044, 7 maggio 1936-XIV, n. 882, 30 settembre 1938-XVI, n. 1652, 5 ottobre 1939-XVII, n. 1745; 1° luglio 1940-XVIII, n. 992; 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1526;
Vedute le proposte relative allo statuto dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università di Macerata, approvato con il Regio decreto sopraindicato, è così modificato:

« Art. 12 — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza è aggiunto quello di « diritto marittimo ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 17 ottobre 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

BOTTAI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1941-XX
Atti del Governo, registro 439, foglio 39. — MANCINI

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, 7 novembre 1941-XX.
Divieto di pesca delle trote iridee o arcobaleno nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza.

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384;
Visto il proprio decreto 8 gennaio 1940-XVIII;
Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619;

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con R. decreto 22 novembre 1914, n. 1486;

Ritenuta l'opportunità di apportare una aggiunta circa la trota iridea o arcobaleno (Salmo Irideus, Gibb) alle disposizioni contenute nell'art. 16 del succitato regolamento;

Decreta:

Nelle provincie di Padova, Rovigo, Treviso, Verona e Vicenza la pesca, la compra-vendita e la detenzione, e lo smercio nei pubblici esercizi delle trote iridee e arcobaleno (Salmo Irideus, Gibb), che non abbiano raggiunto la misura di centimetri venti è vietata.

I contravventori al presente decreto saranno puniti con l'ammenda da L. 200 a L. 1000, ai sensi dell'art. 34 del testo unico delle leggi sulla pesca, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604.

Saranno, inoltre, eventualmente applicate le disposizioni contenute nell'art. 38 del suddetto testo unico, modificate dagli articoli 6 del R. decreto-legge 11 aprile 1938-XVI, numero 1183, e 3 della legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 364.

Il Consorzio obbligatorio per la tutela della pesca nella Venezia Euganea provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4409)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della S. A. per il commercio con l'Africa Orientale, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 19 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la Società anonima per il commercio per l'Africa Orientale, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 19 agosto 1940, con il quale fu sottoposta a sequestro la S. A. per il commercio con l'Africa Orientale, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(4412)

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1941-XIX.
Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della ditta Vaultier Letizia, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto in data 16 agosto 1940-XVIII con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Vaultier Letizia, con sede a Genova;

Vista la relazione del sequestratario;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale 16 agosto 1940 con il quale fu sottoposta a sequestro la ditta Vaultier Letizia, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 settembre 1941-XIX

Il Ministro per le finanze DI REVEL — p. *Il Ministro per le corporazioni* AMICUCCI

(4411)

DECRETO MINISTERIALE 2 novembre 1941-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Imperia.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Imperia;

Vista la deliberazione 7 ottobre 1941-XIX dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Imperia, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Imperia è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 2 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: PASCOLATO

(4399)

DECRETO MINISTERIALE 5 novembre 1941-XX.
Nomina del sig. Ercole Paoncelli a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Alessandro Pilella fu Lorenzo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, ha chiesto la nomina a proprio rappresentante del sig. Ercole Paoncelli fu Francesco;

Visto il relativo atto di procura;

Visti i pareri favorevoli al riguardo espressi dal Consiglio provinciale delle corporazioni, dalla Deputazione di borsa e dal Comitato direttivo degli agenti di cambio di Roma;

Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925-III, n. 222, e 9 aprile 1925-III, n. 375;

Decreta:

Il sig. Ercole Paoncelli fu Francesco è nominato rappresentante del sig. Alessandro Pilella, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 5 novembre 1941-XX

Il Ministro: Di Revel

(4397)

DECRETO MINISTERIALE 4 novembre 1941-XX.
Revoca dell'autorizzazione concessa alla Società anonima Veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso, all'esercizio di due magazzini generali succursali di Meduna di Livenza e di Silea.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, sull'ordinamento dei magazzini generali, convertito nella legge 9 giugno 1927-V, n. 1158, nonchè il regolamento per la sua esecuzione, approvato col R. decreto 16 gennaio 1927-V, n. 126;

Vista la legge 12 maggio 1930-VIII, n. 685, recante modificazioni al R. decreto-legge 1926, n. 2290, succitato;

Visto il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V, che autorizza la Società anonima Veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso, a continuare l'esercizio di magazzini generali in Treviso pel deposito di merci varie, nazionali e nazionalizzate e ad istituire e gestire una succursale permanente in Meduna di Livenza, nel fabbricato di proprietà del locale Essiccatoio cooperativo bozzoli;

Visto il decreto Ministeriale 27 ottobre 1937-XV, che autorizza la Società succitata all'istituzione e alla gestione, in regime di magazzini generali, di tre succursali permanenti, in Fiera di Treviso, Oderzo e Silea (quest'ultima, in locali già di proprietà della S. A. Stucky di Venezia ed ora della S. A. Chiari e Forti che gestisce in locali adiacenti un impianto molitorio ed un oleificio);

Considerato che, giusta comunicazioni del Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso, la Società anonima Veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete non ha più la disponibilità dei locali costituenti le due succursali di Meduna di Livenza e di Silea, in quanto detti locali appartengono a terzi, i quali li utilizzano attualmente in proprio per l'esercizio di attività diverse da quella disciplinata dal R. decreto-legge 1° luglio 1926-IV, n. 2290, più sopra citato, e successive disposizioni integrative e regolamentari;

Su conforme proposta del Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso;

Decreta:

Art. 1.

È revocato il decreto Ministeriale 30 giugno 1927-V di cui nelle premesse, limitatamente all'autorizzazione per la istituzione e gestione della succursale di Meduna di Livenza dei magazzini generali della Società anonima Veneta per prove, assaggio, stagionatura e magazzini bozzoli e sete, con sede in Treviso.

È del pari revocato il decreto Ministeriale 27 ottobre 1937, limitatamente all'autorizzazione per l'istituzione e la gestione della succursale di Silea dei magazzini generali di cui al comma precedente.

Art. 2.

Il Consiglio provinciale delle corporazioni di Treviso è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: Amicucci

(4398)

DECRETO MINISTERIALE 7 novembre 1941-XX.
Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Mantova.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge, con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVII, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, pubblicato nel Foglio annunzi legali n. 77 del 24 marzo 1939, della provincia di Mantova col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Mantova;

Vista la deliberazione 30 settembre c. a. dell'assemblea straordinaria dei partecipanti, con la quale sono state approvate le modifiche degli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Mantova nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Mantova è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizioni che, oltre alla restituzione della somma loro rimborsata, eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 7 novembre 1941-XX

p. *Il Ministro*: Pascolato

(4410)

DECRETO MINISTERIALE 9 novembre 1941-XX.

Concessione di premi ai produttori di legna da ardere per il consumo della popolazione civile.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 7 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184;

Ritenuta la necessità di incoraggiare la produzione della legna in talune Provincie del Regno e di accelerare la disponibilità della legna stessa per il consumo;

Decreta:

Art. 1.

Fino al 30 giugno 1942-XX, ai produttori di legna da ardere che spediscono la legna per ferrovia o per via ordinaria od acquea alle organizzazioni commerciali costituite dai prefetti, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 ottobre 1941-XIX, n. 1184, per sopperire ai bisogni della popolazione civile, viene corrisposto il premio di L. 4 (quattro) al quintale.

Il premio è corrisposto per la legna prodotta nelle Provincie indicate nell'allegato al presente decreto, limitatamente alle destinazioni indicate per ciascuna Provincia nell'allegato stesso, purchè le spedizioni per ferrovia siano effettuate a vagone completo e le spedizioni per via ordinaria o per via acquea siano effettuate con veicoli o natanti caricati esclusivamente con legna da ardere e per partite non inferiori a quintali 20 (venti).

Art. 2.

Per ottenere il pagamento del premio il produttore deve:

a) notificare al Comando provinciale della Milizia nazionale forestale competente sul luogo di produzione la data e lo scalo ferroviario o la località di spedizione in tempo utile affinchè il Comando stesso possa effettuare i controlli sulla provenienza e la qualità della legna;

b) presentare al predetto Comando domanda in carta legale corredata:

1) dal duplicato della lettera di vettura, o documento equivalente, con l'indicazione del peso netto accertato dalla ferrovia in partenza per le spedizioni per ferrovia;

2) dalla dichiarazione di ricevuta dell'organizzazione acquirente di cui all'art. 1, con l'indicazione del produttore, delle località di provenienza e del peso della legna, per le spedizioni per via ordinaria od acquea.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione, ed avrà vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 9 novembre 1941-XX

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Allegato al decreto Ministeriale.

Il premio di cui all'art. 1 del decreto Ministeriale 9 novembre 1941-XX è corrisposto per le spedizioni effettuate dalle Provincie sottoelencate alle destinazioni a fianco di ciascuna segnate:

Dalla provincia di Padova alle città di Padova e Venezia;
Dalla provincia di Rovigo alla città di Rovigo;
Dalla provincia di Venezia alla città di Venezia;
Dalla provincia di Mantova alle città di Mantova e Milano;
Dalla provincia di Cremona alle città di Cremona e Milano;
Dalla provincia di Milano alla città di Milano;
Dalla provincia di Ferrara alla città di Ferrara;
Dalla provincia di Ravenna alla città di Ravenna;
Dalla provincia di Bari alla città di Bari;
Dalla provincia di Brindisi alla città di Brindisi;
Dalla provincia di Lecce alla città di Lecce;
Dalla provincia di Taranto alla città di Taranto;
Dalla provincia di Palermo alla città di Palermo;
Dalla provincia di Agrigento alla città di Agrigento;
Dalla provincia di Caltanissetta alla città di Caltanissetta;
Dalla provincia di Catania alla città di Catania;
Dalla provincia di Enna alla città di Enna;
Dalla provincia di Ragusa alla città di Ragusa;
Dalla provincia di Siracusa alla città di Siracusa;
Dalla provincia di Trapani alla città di Trapani.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

(4424)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIVISIONE 1ª PORTAFOGLIO

Media dei cambi e dei titoli del 6 novembre 1941-XX - N. 222

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,20	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	77,425
Id. 3,50 % (1902)	74,725
Id. 3 % lordo	51,675
Id. 5 % (1935)	94,775
Redimibile 3,50 % (1934)	75,20
Id. 5 % (1936)	95,70
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,175
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,35
Id. Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	97,05
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,70
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	98 —
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,95

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 7 novembre 1941-XX - N. 223

	Cambio ufficiale	Cambio compensazione
Argentina (peso carta)	4,25	—
Belgio (belgas)	—	3,0418
Bolivia (boliviano)	—	—
Brasile (milreis)	—	—
Bulgaria (leva)	—	23,20
Canadà (dollaro)	—	—
Cile (peso)	—	—
Danimarca (corona)	—	3,6680
Egitto (lira eg.)	—	—
Equador (sucre)	—	—
Estonia (corona)	—	4,6970
Finlandia (marka)	—	38,91
Francia (franco)	—	—
Germania (reichmark)	7,6045	7,6045
Giappone (yen)	—	—
Grecia (dracma)	—	12,50
Inghilterra (sterlina)	—	—
Islanda (corona)	—	—
Lettonia (lat)	—	3,6751
Lituania (litas)	—	3,3003
Messico (peso)	—	—
Norvegia (corona)	—	4,3215
Olanda (fiorino)	—	10,09
Perù (soles)	—	—
Polonia (zloty)	—	380,23
Portogallo (scudo)	0,7830	0,7670
Romania (leu)	—	10,5263
Slovacchia (corona)	—	65,40
Spagna (peseta)	—	169,40
S. U. America (dollaro)	19 — (nom.)	—
Svezia (corona)	4,53	4,5290
Svizzera (franco)	441 —	441 —
Turchia (lira T)	—	15,29
Ungheria (pengo)	—	4,67976
U.R.S.S. (rublo)	—	—
Uruguay (pesos)	—	—
Venezuela (bolivar)	—	—
Croazia (kuna)	—	38 —

Rendita 3,50 % (1906)	77,775
Id. 3,50 % (1902)	74,90
Id. 3 % lordo	51,675
Id. 5 % (1935)	94,65
Redimibile 3,50 % (1934)	74,90
Id. 5 % (1936)	95,65
Obbligazioni Venezie 3,50 %	95,15
Buoni del Tesoro novennali 4 % - scad. 15 febbraio 1943	97,40
Id. Id. Id. 4 % Id. 15 dicembre 1943	97,075
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1944)	97,60
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1949)	97,95
Id. Id. Id. 5 % - Id. (1950)	97,95

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Costituzione del Consorzio interprovinciale di Napoli, Benevento, Avellino e Salerno per la raccolta, il ricevimento, la salatura e il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

Con decreto Ministeriale 7 novembre 1941-XX, è stato costituito ai sensi della legge 13 giugno 1940-XVIII, n. 826, e del decreto Ministeriale 3 ottobre 1940-XVIII, con sede a Napoli, il Consorzio interprovinciale di Napoli, Benevento, Avellino e Salerno per la raccolta, il ricevimento, la salatura ed il collocamento delle pelli grezze bovine ed equine.

A presidente e vice presidenti del Consorzio sono stati rispettivamente nominati: Carafa D'Andria Andrea, Boccalatte Francesco, Mascellaro Umberto, Tino Guglielmo e Gallo Rocco.

(4414)

MINISTERO DELLA MARINA

Avviso di rettifica

Nel bando di « Concorso a 23 posti di vice ragioniere (grado 11°, gruppo *B*) nel personale di ragioneria dei Regi arsenali militari marittimi » — pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* in data 25 ottobre 1941-XIX, n. 252 — in calce alla colonna seconda delle pagine 4251 e 4252, in luogo di: « p. *Il Ministro*: PRICOLO » deve leggersi: « p. *Il Ministro*: RICCARDI ».

(4415)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, con sede in Casteltermini (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 20 novembre 1936-XV, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, con sede nel comune di Casteltermini (Agrigento), e sostituisce la procedura di liquidazione ordinaria dell'azienda con la speciale procedura di liquidazione regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i propri provvedimenti in data 20 novembre 1936-XV e 22 marzo 1941-XIX, con i quali i signori Leopoldo Cannella, Vincenzo Arnone e Giuseppe Cerami sono stati nominati membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerata l'opportunità di procedere alla sostituzione dei predetti signori Cannella, Arnone e Cerami;

Dispone:

I signori Giovanni Zaffuto fu Francesco, dott. Paolo Campisi fu Luigi e Gerlando Agozzino di Calogero sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa agraria sociale cooperativa « L'Unione » di Casteltermini, in liquidazione, avente sede nel comune di Casteltermini (Agrigento), con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione degli attuali.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4369)

Sostituzione del commissario liquidatore e di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, in liquidazione, con sede in Castelbuono (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 27 aprile 1940-XVIII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, con sede nel comune di Castelbuono (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Veduti i proprii provvedimenti in data 26 aprile e 13 maggio 1941-XIX, con i quali i signori rag. Giuseppe Giovinco ed avv. Michelangelo Sciarrino sono stati nominati rispettivamente commissario liquidatore e membro del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;

Considerato che il predetto rag. Giovinco ha declinato l'incarico e che in sua vece viene nominato col presente provvedimento il suddetto avv. Sciarrino il quale, pertanto, dev'essere sostituito in seno al Comitato di sorveglianza della ripetuta azienda;

Dispone:

L'avv. Michelangelo Sciarrino di Filippo è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale ed artigiana degli agricoltori di Castelbuono, avente sede nel comune di Castelbuono (Palermo), e l'avv. Antonio Gaspare Rubino di Stefano è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione, rispettivamente, dei signori rag. Giuseppe Giovinco ed avv. Michelangelo Sciarrino.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4370)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, in liquidazione, con sede in Palermo

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 31 marzo 1939-XVII, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Banca San Giacomo, società anonima cooperativa, con sede in Palermo, e dispone la messa in liquidazione dell'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del predetto Regio decreto-legge;

Veduto il proprio provvedimento in data 17 marzo 1941-XIX con il quale il cav. rag. Giuseppe Giovinco fu nominato membro del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il predetto membro del Comitato di sorveglianza ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il dott. Filippo Giganti di Giuseppe è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca San Giacomo, società anonima cooperativa in liquidazione, con sede in Palermo, con i poteri e le attribuzioni contemplate dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933, in sostituzione del cav. rag. Giuseppe Giovinco.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1941-XX

V. AZZOLINI

(4374)

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Concorso per l'assegnazione di tre borse di studio presso l'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d'Istria

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Vedute le deliberazioni del Consiglio di presidenza e del Direttorio del C.N.R., rispettivamente in data 2 maggio e 24 maggio 1938-XVI, con le quali è stato disposto l'istituzione di due borse di studio presso l'Istituto di ricerche biologiche di Rodi;

Ritenuto che a seguito delle intese intervenute con il Governatorato delle Isole italiane dell'Egeo, le borse medesime sono state provvisoriamente trasferite dall'Istituto di ricerche biologiche di Rodi all'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno di Istria;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a tre borse di studio presso l'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d'Istria da conferirsi a laureati italiani per il perfezionamento nelle discipline biologiche.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000 (da corrispondersi in rate mensili anticipate di L. 1000 al lordo delle ritenute di legge), oltre ad un contributo alle spese di viaggio che non potrà superare le L. 300 (trecento).

Art. 2.

Il concorso è per titoli; non sono ammessi lavori manoscritti.

Possono prendere parte al concorso i cittadini italiani, iscritti al P.N.F., di razza ariana, che abbiano conseguito la laurea in scienze naturali, in scienze biologiche, in medicina e chirurgia, in chimica.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 4, dovranno pervenire al Consiglio nazionale delle ricerche — Segreteria generale — piazzale delle Scienze, 7, Roma, entro novanta giorni dalla pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per coloro che dimostrino di essere chiamati alle armi è data facoltà di produrre nel termine predetto la sola domanda salvo a corredarla dei relativi documenti e titoli non oltre 30 giorni dopo la scadenza del suaccennato termine di 90 giorni.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo la data di scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali, nè dopo tale data saranno accettate pubblicazioni o passi di esse o qualsiasi altro titolo.

Art. 4.

La domanda deve contenere l'indicazione esatta del domicilio del concorrente e deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato comprovante l'iscrizione al P.N.F. o al G.U.F.;
3) certificato di buona condotta, morale, civile e politica;
4) certificato generale del casellario giudiziario;
5) cerificato di laurea e certificato delle votazioni riportate nei singoli esami dal candidato;
6) curriculum degli studi compiuti;
7) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la preparazione del candidato;
8) elenco di tre copie di tutti i titoli presentati per il concorso.

I documenti di cui ai nn. 1, 2, 3, 4 e 5 debbono essere redatti su carta legale; quelli indicati ai nn. 1, 2 e 3 debbono essere debitamente legalizzati; quelli indicati ai nn. 1, 2, 3 e 4 debbono essere di data non anteriore a mesi tre dalla data di presentazione della domanda.

Art. 5.

L'ammissione al concorso può essere negata con provvedimento insindacabile del presidente del C.N.R.

Art. 6.

Le borse sono conferite dal presidente del C.N.R., in base al giudizio emesso da una Commissione composta di tre membri nominati dal presidente predetto.

La Commissione redige una relazione che contiene il giudizio intorno a ciascun concorrente e la graduatoria di coloro che sono giudicati meritevoli.

Ogni membro della Commissione dispone di dieci punti; non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Le borse sono conferite ai primi tre graduati ed eventualmente ai successivi in caso di rinunzia di quelli che li precedono.

Art. 7.

Decadono dal diritto della borsa coloro che entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito favorevole del concorso non dichiarino di accettarla.

Art. 8.

La durata delle borse è di mesi 6 a decorrere dal giorno dell'arrivo alla sede dell'Istituto.

Durante tale periodo gli assegnatari sono tenuti a frequentare l'Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno d'Istria ed a compiervi in accordo con il direttore italiano dell'Istituto stesso ricerche e studi nel campo della biologia marina.

Il godimento delle borse può essere suddiviso in due periodi di tre mesi ciascuno, da trascorrere presso l'Istituto anche in due anni consecutivi.

L'inizio del periodo di frequenza presso l'Istituto sarà stabilito. su richiesta dei vincitori, dal presidente del C.N.R., d'intesa con il direttore italiano dell'Istituto medesimo.

Coloro che — senza giustificato motivo — non si presentino al l'Istituto nel giorno stabilito, saranno considerati rinunciatari.

Art. 9.

Coloro che hanno ottenuto la borsa devono trasmettere al C.N.R. al termine della fequenza o dei singoli periodi di frequenza presso l'Istituto, una dettagliata relazione intorno all'attività scientifica da essi svolta.

Roma, addì 27 ottobre 1941-XIX

Il presidente: GIANNINI

(4429)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a premi in danaro per la costruzione di un apparecchio meccanico idoneo alla cattura del pescespada, delfini ed altri squali.

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO

Visto il R. decreto-legge 31 dicembre 1939-XVIII, n. 1953, convertito nella legge 20 marzo 1940-XVIII, n. 384, che istituisce il Commissariato generale per la pesca alle dirette dipendenze del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il R. decreto 15 aprile 1940-XVIII, n. 619, che stabilisce le attribuzioni e l'ordinamento del Commissariato generale per la pesca;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 626, relativa alla assegnazione di mezzi finanziari al Commissariato generale per la pesca;

Visto il testo unico delle leggi sulla pesca approvato con Regio decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1604;

Riconosciuta l'importanza della pesca del pescespada e considerata la necessità di adottare nuovi mezzi per renderne più proficua e sicura la cattura:

Decreta:

Art. 1.

Il Commissariato generale per la pesca indice un concorso a premi in danaro per la costruzione di un apparecchio meccanico (fucile ad arpione od altro strumento) idoneo alla cattura del pescespada, delfini ed altri squali.

I premi saranno assegnati nella seguente misura:

L. 15.000, L. 10.000 e L. 5000 ai concorrenti che, a giudizio insindacabile ed inappellabile della Commissione all'uopo nominata dal Commissario generale, risulteranno primo, secondo e terzo nella graduatoria dei vincitori.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far pervenire al Commissariato generale per la pesca, entro quattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, domanda di ammissione al concorso in carta da bollo da L. 6 corredata dei seguenti documenti in competente bollo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato penale di data non anteriore a tre mesi;

c) certificato di buona condotta morale e politica di data non anteriore a tre mesi;

d) certificato di nascita immune da annotazione razziale.

Ove i concorrenti siano persone giuridiche o Enti commerciali i certificati di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) dovranno essere presentati per tutti i loro legali rappresentanti.

Inoltre la domanda dovrà essere corredata della copia del decreto di costituzione o dell'atto costitutivo e dello statuto e di un certificato del Consiglio provinciale delle corporazioni dal quale risulti la rappresentanza legale.

Art. 3.

Le domande ed i documenti di partecipazione al concorso saranno sottoposti all'esame di un'apposita Commissione nominata dal Commissario generale per la pesca che deciderà inappellabilmente in ordine all'accoglimento delle stesse e stabilirà la data e la località in cui dovrà essere effettuata la prova dell'apparecchio.

Art. 4.

I concorrenti entro i termini di cui al primo comma dell'art. 2 dovranno presentare:

a) un disegno in doppia copia, dell'apparecchio completo scala 1:2;

b) una relazione tecnico-descrittiva sul tipo dell'apparecchio medesimo, sul suo funzionamento e sul suo impianto a bordo;

c) un dettagliato preventivo del costo dell'apparecchio ed il probabile prezzo di vendita sul luogo di produzione.

Art. 5.

Le spese per effettuare l'esperimento dell'apparecchio sono a carico del concorrente.

Art. 6.

I premi sono indivisibili e saranno conferiti dal Commissario generale per la pesca dopo l'effettuazione dell'esperimento di cui all'art. 3 e secondo la graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice.

Art. 7.

Qualora nessun concorrente venga riconosciuto idoneo, il Commissario generale per la pesca, ove lo ritenga opportuno, potrà concedere dei compensi ad uno o più concorrenti a titolo di concorso spese, per l'ammontare complessivo sino a L. 5000.

Art. 8.

La spesa complessiva in L. 30.000 relativa al pagamento dei premi di cui al presente decreto, verrà imputata al cap. 426 del bilancio del Ministero delle finanze per l'esercizio 1941-42.

Art. 9.

Il Commissario generale per la pesca potrà favorire l'adozione da parte delle cooperative di pesca e dei marinai della pesca degli apparecchi premiati mediante la concessione di adeguati contributi.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 settembre 1941-XIX

p. *Il DUCE del Fascismo, Capo del Governo*
Il Commissario generale per la pesca
G. RICCI

(4418)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo C del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle imposte di fabbricazione) indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1940-XVIII.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, col quale fu approvato il regolamento per il personale dell'Amministrazione finanziaria e successive variazioni;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1940, registro n. 15 Finanze, foglio n. 238, col quale fu indetto un concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione elettrotecnici delle Imposte di fabbricazione) e col quale fu nominata anche la relativa Commissione esaminatrice;

Visto il decreto Ministeriale n. 812 del 4 febbraio 1941-XIX registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1941, registro n. 5 Finanze, foglio n. 93, col quale vennero stabilite le prove scritte del concorso stesso;

Visti gli atti della predetta Commissione e riscontrata la regolarità del procedimento degli esami;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 20 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione indetto con decreto Ministeriale 16 maggio 1940-XVIII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Prova orale	Totale
1	Armato Giuseppe	9,250	8 —	17,250
2	Francione Ugo	9,125	7,750	16,875
3	Dattomo Tommaso, orfano di guerra, ex combattente	7,800	7,500	15,300
4	Latorre Pietro	7,750	7,500	15,250
5	Coglitore Vincenzo	8,500	6 —	14,500
6	Ricciardi Arturo	8,250	6 —	14,250
7	Italiano Francesco	7,750	6,350	14,100
8	D'Este Guerrino	7,250	6 —	13,250

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine sottoindicato:

1. Armato Giuseppe
2. Francione Ugo
3. Dattomo Tommaso
4. Latorre Pietro
5. Coglitore Vincenzo
6. Ricciardi Arturo
7. Italiano Francesco
8. D'Este Guerrino

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 giugno 1941-XIX

Il Ministro: Di Revel

(4430)

MINISTERO DELLE FINANZE

Graduatoria dei vincitori del concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova di gruppo C del personale delle Dogane e delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione).

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 23 marzo 1933, n. 185, che ha approvato il regolamento per il personale degli uffici finanziari, e successive modificazioni;

Visto il decreto Ministeriale 10 maggio 1940-XVIII, col quale venne indetto un concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione);

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice nominata con l'art. 8 del citato decreto Ministeriale (10 maggio 1940-XVIII);

Visti gli atti della predetta Commissione esaminatrice e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria generale formata dalla Commissione esaminatrice, in base al risultato del concorso per esami a 50 posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo di gruppo *C* del personale delle Dogane e delle imposte di fabbricazione (specializzazione computisti degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione) indetto con decreto Ministeriale 10 maggio 1940-XVIII:

Numero d'ordine	COGNOME E NOME	Media prove scritte	Prova orale	Coefficiente di dattilografia	Totale
1	Forcucci Giovanni	8,500	9 —	0,100	17,600
2	Salino Luigi	9 —	7,875	0,100	16,975
3	Peluso Raffaele	8 —	8,750	0,100	16,850
4	Raffaelli Carlo	9 —	7,800	0,025	16,825
5	Peri Carlo	8,500	7,620	0,100	16,220
6	Manto Pellegrino	7,500	8,700	—	16,200
7	Caputo Vincenzo	8,500	7,625	0,050	16,175
8	Brenna Antonio	8,875	7,180	0,100	16,155
9	Donnini Renzo	8,500	7,500	0,100	16,100
10	Papa Umberto	8,500	7,310	0,010	15,820
11	De Matteis Alfredo	7,750	8,020	0,010	15,780
12	Fernandez Vincenzo	8,375	7,350	0,050	15,775
13	Maviglia Aldo	8,300	7,320	0,100	15,720
14	Scapaticci Domenico	8,250	7,180	0,050	15,480
15	Mangraviti Giovanni	7,500	7,870	0,050	15,420
16	Porretti Sergio	8,500	6,750	0,100	15,350
17	Faja Enrico	8.—	7,250	0,075	15,325
18	Melani Mario	7,750	7,250	0,100	15,100
19	Acquaviva Giuseppe	7,565	7,375	0,100	15,040
20	Rizzacasa Giuseppe	8,250	6,750	0,010	15,010
21	Puglia Giuseppe	8,200	6,750	0,050	15 —
22	De Cesare Raimondo	8,625	6,300	0,010	14,935
23	Sica Mario	8,125	6,560	0,050	14,735
24	Di Virgilio Carlo	8,250	6,380	0,100	14,730
25	Landolfi Giuseppe	7,500	7,125	0,075	14,700
26	Di Pierro Silvano	8 —	6,685	0,010	14,695
27	Mantovani Luigi	7,940	6,700	0,050	14,690
28	Romaggioli Luigi	7,875	6,810	—	14,685
29	Formicola Pasquale	7,375	7,200	0,050	14,625
30	Flamini Giovanni	7,500	7,050	0,010	14,560
31	Guasco Arturo	8,500	6 —	0,050	14,550
32	Napoli Salvatore	7,625	6,635	0,050	14,310
33	Buzzi Giacomo	8 —	6 —	0,100	14,100
34	Marchese Calogero	7,500	6,500	0,050	14,050
35	Corso Salvatore	7,200	6,750	0,050	14 —
36	Zuccolo Elio	7,250	6,650	0,010	13,910
37	Quintano Antonio	7,125	6,650	0,010	13,785
38	Lossa Attilio	7,250	6,500	0,010	13,760
39	Brascaglia Walter	7,700	6 —	—	13,700
40	Paladini Giovanni	7,375	6 —	0,010	13,385
41	Bona Giovanni	7,250	6 —	0,100	13,350
42	Alba Pietro	7 —	6 —	0,075	13,075
43	Marzo Giorgio	7 —	6,040	0,010	13,050
44	Manto Oreste	7 —	6,025	—	13,025
45	Romano Generoso	7 —	6 —	0,010	13,010

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso suddetto nell'ordine seguente:

1. Forcucci Giovanni
2. Salino Luigi
3. Peluso Raffaele
4. Raffaelli Carlo
5. Peri Carlo
6. Manto Pellegrino
7. Caputo Vincenzo
8. Brenna Antonio
9. Donnini Renzo
10. Papa Umberto
11. De Matteis Alfredo
12. Fernandez Vincenzo
13. Maviglia Aldo
14. Scapaticci Domenico
15. Mangraviti Giovanni
16. Porretti Sergio
17. Faja Enrico
18. Melani Mario
19. Acquaviva Giuseppe
20. Rizzacasa Giuseppe
21. Puglia Giuseppe
22. De Cesare Raimondo
23. Sica Mario
24. Di Virgilio Carlo
25. Landolfi Giuseppe
26. Di Pierro Silvano
27. Mantovani Luigi
28. Romaggioli Luigi
29. Formicola Pasquale
30. Flamini Giovanni
31. Guasco Arturo
32. Napoli Salvatore
33. Buzzi Giacomo
34. Marchese Calogero
35. Corso Salvatore
36. Zuccolo Elio
37. Quintano Antonio
38. Lossa Attilio
39. Brascaglia Walter
40. Paladini Giovanni
41. Bona Giovanni
42. Alba Pietro
43. Marzo Giorgio
44. Manto Oreste
45. Romano Generoso

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 luglio 1941-XIX

Il Ministro: DI REVEL

(4431)

REGIA PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 33328 San. in data 30 dicembre 1939, col quale veniva bandito un pubblico concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1939-XVII;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto e la graduatoria delle candidate idonee;

Visto l'art. 69 testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria delle candidate del concorso predetto così formata:

1. Bajetto Maria	punti	63.687
2. Gambino Maria	»	61.879
3. Avio Maria	»	61.128
4. Amelotti Adriana	»	60.487
5. Malafarina Maria	»	59.112
6. Bottignole Ermenegilda	»	58.925
7. Oddera Teresa	»	58.667
8. Scotti Rina	»	58.294
9. Mattiazzo Otta	»	57.931
10. Barigazzi Maria	»	57.193
11. Bruno Giovanna	»	56.825
12. Canegallo Luigia	»	55.834
13. Ombra Adelaide	»	55.621
14. Paventa Francesca	»	55.157
15. Brigada Ofelia	»	54.753
16. De Andrea Alda	»	54.661
17. Mazza Fiorina	»	54.546
18. Clerici Celestina	punti	53.761
19. Straneo Angela	»	53.714
20. Guaschino Rosa	»	53.486
21. Persano Maria	»	53.195
22. Stella Pierina	»	52.512
23. Nosenzo Assunta	»	51.605
24. Botto Rosa	»	51.450
25. Romussi Esterina	»	50.996
26. Parazzi Elisa	»	50.430
27. Rottici Maddalena	»	50.020
28. Giuffredi Cesarina	»	49.658
29. Tonelli Anna	»	49.645
30. Silvestri Emilia	»	49.103
31. Onesti Margherita	»	48.832
32. Guglielmino Caterina	»	48.769
33. Fossati Natalina	»	48.450
34. Corrado Annetta	»	48.135
35. Mogliazzo Delfina	»	47.857
36. Bagnati Adele	»	47.499
37. Mosagna Agostina	»	46.849
38. Sacco Luigina	»	46.550
39. Lovello Lorenzina	»	46.252
40. Bernardotti Irma	»	46.144
41. Ottavis Silvia	»	45.909
42. Uglietti Maria	»	45.895
43. Morniroli Antonietta	»	45.016
44. Ricci Beatrice	»	38.457
45. Oberti Maddalena	»	36.458

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 30 ottobre 1941-XX

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il proprio decreto pari numero e data col quale è stata approvata la graduatoria delle candidate idonee nel concorso per i posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1939;

Tenuto conto che la condotta di Casale Monferrato, già compresa fra i posti messi a concorso è stata coperta con trasferimento ai sensi dell'art. 57 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Esaminate le domande presentate dalle candidate e le sedi da esse richieste in ordine di preferenza;

Visto l'art. 59 del testo unico 27 luglio 1934, n. 2265, e l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso predetto per le sedi affianco di ciascuna indicata le seguenti candidate:

1) Bajetto Maria, per la condotta Alessandria-Mandrogne;
2) Gambino Maria Lidia, per la condotta consorziale di S. Sebastiano Curone-Brignano Frascata e Dernice;
3) Avio Maria, per la condotta di Rivalta Bormida;
4) Amelotti Adriana, per la condotta di Carpeneto;
5) Malafarina Maria, per la condotta di Pontestura-Coniolo;
6) Bottignole Ermenegilda, per la condotta di Sala Monferrato;
7) Oddera Teresa, per la condotta Consorziale di Melazzo-Cavatore;
8) Scotti Rina, per la condotta consorziale di Alluvioni Cambiò-Piovera.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino della Prefettura e per otto giorni consecutivi all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Alessandria, addì 30 ottobre 1941-XX

Il Prefetto.

(4387)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.